



Numero 3 / 2024

Marco BIASI

**Qualificazione e tutele nel lavoro sportivo:
dalla L. n. 91/1981 al D.Lgs. n. 36/2021...e ritorno?**

Qualificazione e tutele nel lavoro sportivo: dalla L. n. 91/1981 al D.Lgs. n. 36/2021...e ritorno?

Marco BIASI

Università degli Studi di Milano

Abstract. Dopo aver ripercorso brevemente l'evoluzione della disciplina del lavoro sportivo in Italia, il contributo insiste sugli elementi di discontinuità tra la prima e la seconda fase della recente riforma. Ad avviso dell'A., la tensione del d.lgs. n. 163/2022 e del d.lgs. n. 120/2023 verso la salvaguardia dell'equilibrio economico/finanziario dei sodalizi sportivi minori avrebbe, almeno in parte, scalfito l'ambizione universalistica che costituiva la cifra della legge delega n. 86/2019 e della versione primigenia del d.lgs. n. 36/2021, in tal modo attenuando la distanza rispetto alle soluzioni adottate, in passato, dalla l. n. 91/1981.

Sommario. 1. Introduzione. 2. La figura trans-tipica del lavoratore sportivo *ex art.* 25 d.lgs. n. 36/2021. 3. Lo sportivo amatore nella versione originaria dell'art. 29 d.lgs. n. 36/2021. 4. La stagione dei "correttivi" (d.lgs. n. 163/2022 e d.lgs. n. 120/2023): dall'amatore al volontario. 5. Segue. L'allargamento della figura del lavoratore sportivo ed il nuovo regime di presunzioni: la (ri)espansione della forbice tra professionisti e dilettanti. 6. Rilievi di sintesi.

Introduzione

In un precedente contributo, apparso proprio in questa Rivista¹, si è dato conto dell'evoluzione del rapporto di lavoro sportivo, trasformatosi nel tempo da un vincolo di *status* ad una relazione contrattuale oggetto di una disciplina speciale, la quale trova oggi la propria fonte nel d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.

In estrema sintesi, è possibile isolare una prima fase in cui la matrice ludico-ricreativa dell'attività sportiva indusse, nel silenzio del legislatore, alcuni interpreti ad escludere in radice che il legame di affiliazione sportiva potesse assumere una natura negoziale e, segnatamente, dare luogo ad un rapporto di lavoro².

¹ M. Biasi, *Causa e tipo nella riforma del lavoro sportivo. Brevi osservazioni sulle figure del lavoratore sportivo e dello sportivo amatore nel d.lgs. n. 36/2021*, in *Lav. Dir. Eur.*, 2021, 3, 1 ss.

² Cass. 2 aprile 1963, n. 811, in *Riv. Dir. Comm.*, 1964, II, 7, con nota di G. Volpe Putzolu, *Sui rapporti fra giocatori di calcio e associazioni sportive e sulla natura giuridica della c.d. cessione del giocatore*; cfr. anche Trib. Pisa 22 gennaio 1959, in *Giur. Tosc.*, 1959, 888; Trib. Savona 11 febbraio 1954, in *Riv. Dir. Sport.*, 1955, 51.

In seguito, con la l. n. 91/1981, sulla scia di alcuni importanti arresti della giurisprudenza³ e delle sollecitazioni della dottrina⁴, fu introdotta una normativa *ad hoc* per lo sport professionistico⁵, la quale si caratterizzava per l'impiego di una presunzione di subordinazione (per gli atleti)⁶ e per la regolamentazione ricavata "per sottrazione" dal diritto del lavoro "generale"⁷.

La novella del 1981 lasciò tuttavia i dilettanti, compresi coloro i quali praticavano l'attività sportiva dietro compenso (ma) nei settori non qualificati come professionistici dalle rispettive federazioni (c.d. professionisti di fatto), sostanzialmente sprovvisti di tutela, fatta salva l'applicazione – non senza ostacoli, di carattere giuridico e, soprattutto, ambientale – della disciplina del lavoro per l'impresa⁸.

A porre rimedio a tale squilibrio è recentemente intervenuto il d.lgs. n. 36/2021, che, nell'ambito di una complessiva riforma del diritto sportivo, ha regolato la fattispecie trans-tipica del lavoratore sportivo, articolando attorno a tale figura una disciplina a geometria variabile, diversamente modulata a seconda della natura (subordinata, autonoma e/o etero-organizzata) e del contesto (professionistico o dilettantistico) ove l'attività sportiva è destinata a svolgersi⁹.

³ Cass., Sez. Un., 26 gennaio 1971, n. 174, in *Foro Pad.*, 1971, I, 97; Cass. 21 ottobre 1961, n. 2324, in *Foro It.*, 1961, I, 1608; Cass. 4 luglio 1953, n. 2085, relativa alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dal Torino Calcio a seguito della tragedia di Superga; Cass. 8 settembre 1970, n. 1949, in *Giust. Civ.*, 1970, 1096; Trib. Genova 4 maggio 1976, in *Riv. Dir. Sport.*, 1977, 90; Trib. Busto Arsizio 14 novembre 1972, *ibidem*, 248; App. Venezia 3 luglio 1969, in *Orient. Giur. Lav.*, 1970, 226; App. Lecce 31 gennaio 1959, in *Riv. Dir. Sport.*, 1960, 280.

⁴ Cfr. A. Martone, *Osservazioni in tema di lavoro sportivo*, *ivi*, 1964, 117; R. Borruso, *Lineamenti del contratto di lavoro sportivo*, *ivi*, 1963, 52 ss.; C. Girotti, *Il rapporto giuridico del calciatore professionista*, *ivi*, 1977, 171 ss.; M. Ramat, *Aspetti sostanziali e processuali del contratto fra giocatori e associazioni sportive*, in *Foro Pad.*, 1959, I, 908; G. Mazzoni, «Dilettanti e professionisti», in *Riv. Dir. Sport.*, 1968, 369.

⁵ A. D'Harmant François, *Lavoro Sportivo. I) Diritto del lavoro*, in *Enc. Giur. Trecc.*, 1990, XXVII, 1 ss. e, *amplius*, G. Vidiri, *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2002, I, 39 ss.

⁶ M. Persiani, *Art. 3*, in AA.VV., *Legge 23 marzo 1981, n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1982, 567; P. Tosi, *Sport e diritto del lavoro*, cit., 722; V. Frattarolo, *Il rapporto di lavoro sportivo*, cit., 21; G. Martinelli, *Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1993, 16; O. Mazzotta, *Lavoro sportivo*, in AA.VV., *Una legge per lo sport?*, in *Foro It.*, 1981, V, 303, che vede un rapporto di regola-eccezione tra la subordinazione e l'autonomia dei professionisti.

⁷ M. Dell'Olio, *Lavoro sportivo e diritto del lavoro*, in *Dir. Lav.*, 1988, I, 324; M. De Cristofaro, *Art. 4*, in AA.VV., *Legge 23 marzo 1981, n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 1982, 573 ss.

⁸ P. Tosi, *Sport e diritto del lavoro*, in *Arg. Dir. Lav.*, 2006, 3, 717; L. Rocchi, *Particolari rapporti di lavoro*, in G. Santoro Passarelli (a cura di), *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale. Privato e pubblico*, Torino, VIII, I, 2020, 518; G. Ianniruberto, *Sport e diritto del lavoro*, in *Foro It.*, 2006, 6, V, 233; D. Mezzacapo, *Il rapporto di lavoro degli atleti c.d. professionisti di fatto: questioni aperte e prospettive di riforma*, in *Lav. Prev. Oggi*, 2019, 11-12, 604; F. Ferraro, *Il calciatore tra lavoro sportivo professionistico e dilettantismo*, in *Lav. Dir. Eur.*, 2019, 3, 4; G. Giugni, *La qualificazione di atleta professionista*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1986, 166; A. Bellavista, *Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica*, in *Riv. Giur. Lav.*, 1997, I, 521.

⁹ Cfr., *ex multis*, P. Lambertucci, *Il lavoro sportivo subordinato tra disciplina speciale e normativa generale di tutela: prime considerazioni sulla riforma del 2021*, in *Arg. Dir. Lav.*, 2024, 1, 1 ss.; A.L. Fraioli, *La riforma del lavoro sportivo di cui al d.lgs. n. 36/2021*, in *Mass. Giur. Lav.*, 2023, 1, 55 ss.; T. Vettor, *La nuova riforma del lavoro sportivo: prime analisi alle disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 36/2021 (d.lgs. n. 163/2022)*, *ibidem*, 129 ss.; P. Ruffo, *Il lavoro sportivo tra teoria della subordinazione e ambigue novità legislative*, in *Riv. Giur. Lav.*, 2023, I, 127 ss.; C. Di Mattina, *La figura del lavoratore sportivo, tra qualificazione giuridica e tipologia contrattuale applicabile*, in *olympialex review*, 2023, 1-2, 72 ss.; C. Zoli, *La riforma dei rapporti di lavoro sportivo tra continuità e discontinuità*, in *Riv. Giur. Lav.*, 2022, I, 41 ss.; D. Simeoli, *Lavoro sportivo*, AA.VV., *Il lavoro privato*, Milano, 2022, 781 ss.; E. Gragnoli, *I profili di specialità del rapporto di lavoro degli sportivi professionisti*, in *Rass. Dir. Econ. Sport.*, 2021, 2, 263 ss.; E. Rocchini, *Dal dilettante al lavoratore sportivo. Prime osservazioni sulla riforma dello sport*, in *Mass. Giur. Lav.*, 2021, 2, 407 ss.; S. Zaccaria, *Rapporto di lavoro sportivo: dalla riforma del D.Lgs. 36 del 2021 alla nuova frontiera degli E-workers*, in *ilgiuslavorista*, 8 luglio 2022; G. Sandulli, *Il Decreto Legislativo n. 36/2021 di riforma del lavoro sportivo. Luci e ombre a una prima lettura*, in *olympialex*, 2021, 1, 49 ss.

Senonché, con la successiva stagione dei “correttivi” al d.lgs. n. 36/2021 e, segnatamente, con il d.lgs. n. 163/2022 e con il d.lgs. n. 120/2023, il legislatore è parso tornare sui suoi passi, costruendo un sistema di presunzioni che esprime una decisa tensione, nel settore professionistico, verso la subordinazione e, nel settore dilettantistico, verso l'autonomia.

Di conseguenza, in quest'ultimo ambito, i lavoratori sportivi (a partire dagli atleti e dalle atlete) si vedono riconosciute unicamente le tutele di base previste, in via generale, per *ogni* lavoratore sportivo di cui all'art. 25 d.lgs. n. 36/2021, salvo l'intervento suppletivo della contrattazione collettiva.

Nelle pagine che seguono si cercherà di porre in evidenza come una simile impostazione, per quanto animata dal condivisibile scopo di non aggravare la posizione economico/finanziaria dei sodalizi sportivi minori, abbia, almeno in parte, scalfito il disegno universalistico – o, meglio, la “filosofia inclusiva”¹⁰ – che costituiva la cifra della legge delega n. 86/2019 e della versione primigenia del d.lgs. n. 36/2021, così attenuando la distanza rispetto alle soluzioni adottate, in passato, dalla l. n. 91/1981.

2. La figura trans-tipica del lavoratore sportivo ex art. 25 d.lgs. n. 36/2021

Coerentemente con le indicazioni contenute nella legge delega n. 86/2019¹¹, al centro del Titolo V del d.lgs. n. 36/2021 si colloca la figura del lavoratore sportivo, nel cui alveo, in base alla primigenia versione dell'art. 25 del decreto in parola, sarebbero rientrati l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, che, senza distinzione di genere e indipendentemente dal settore (professionistico o dilettantistico), avessero esercitato un'attività sportiva verso un corrispettivo¹².

Come si è altrove argomentato¹³, il lavoratore sportivo deve essere inteso quale figura trans-tipica e non ricondotto ad un tipo contrattuale in senso stretto¹⁴: si legge, infatti, nel comma 2 dell'art. 25 d.lgs. n. 36/2021, che l'attività di lavoro sportivo può costituire l'oggetto, ricorrendone i presupposti, di un rapporto di lavoro subordinato – anche “a causa mista”: v. l'apprendistato ed il relativo regime speciale

¹⁰ Così A. Trojsi, *La riforma del lavoro sportivo nel sistema delle fonti*, in *Lav. Dir. Eur.*, 2024, 2.

¹¹ Sulla scorta dell'art. 5 della l. n. 86/2019, il lavoratore sportivo avrebbe dovuto risultare destinatario di una specifica disciplina, “indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta”.

¹² Già nella prima versione dell'art. 25 d.lgs. n. 36/2021, l'elenco di figure si presentava più ampio di quello – relativo ai soli professionisti – ex art. 2 l. n. 91/1981, ove non venivano contemplati i direttori di gara e gli istruttori e ove la figura del direttore tecnico-sportivo era unitaria: cfr. C. Zoli, *La riforma dei rapporti di lavoro sportivo tra continuità e discontinuità*, cit., 51; sulla figura del direttore di gara nella l. delega n. 86/2019, v. E. Dagnino, [La prestazione arbitrale: inquadramento lavoristico e prospettive di riforma](#), in *Lav. Dir. Eur.*, 2019, 3.

¹³ M. Biasi, *Causa e tipo*, cit.

¹⁴ Similmente, C. Zoli, *La riforma dei rapporti di lavoro sportivo tra continuità e discontinuità*, cit., 53; P. Lambertucci, *Il lavoro sportivo*, cit., 5.

ex art. 30 d.lgs. n. 36/2021¹⁵ – o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa¹⁶, nonché di una prestazione di natura occasionale¹⁷.

In ossequio al carattere trans-tipico della fattispecie del lavoratore sportivo, la relativa disciplina si articola secondo una geometria variabile¹⁸: ad una regolamentazione comune¹⁹, si affiancano le numerose disposizioni che prevedono una tutela differenziata tra i professionisti e i dilettanti²⁰, nonché tra gli autonomi e i subordinati²¹.

Al rapporto di lavoro subordinato sportivo è dedicato l'art. 26 del d.lgs. n. 36/2021, che, da un lato, contempla, attraverso una tecnica normativa “per sottrazione”²², l'inapplicabilità a tale figura di numerose disposizioni statutarie²³ e della normativa in materia di licenziamento (individuale e collettivo)²⁴.

¹⁵ In tema v. C. Tulissi, *L'apprendistato irrompe nello sport. Quali conseguenze per il mondo del calcio?*, in *Lav. Dir. Eur.*, 2023, 2, 1 ss.; merita di essere evidenziato che, con il d.lgs. n. 120/2023, si è abbassata la soglia per il ricorso al contratto di apprendistato professionalizzante, allo stato fissata nei quattordici anni di età (i.e. lo stesso momento a partire dal quale il lavoratore sportivo può essere assistito da un agente sportivo); cfr. G. Giampà, F. De Giuli, *La disciplina dei contratti*, in AA.VV., *Lineamenti di diritto sportivo*, Torino, 2024, 173-174.

¹⁶ Nella prima versione del decreto di riforma del lavoro sportivo (d.lgs. n. 36/2021), anche alle prestazioni di lavoro sportivo si sarebbe potuto applicare l'art. 2 d.lgs. n. 81/2015, il che avrebbe sortito l'effetto di estendere le tutele del lavoro sportivo subordinato anche alle collaborazioni sportive “etero-organizzate”. Attraverso il ricorso allo strumento rimediabile dell'art. 2 d.lgs. n. 81/2015 (Cass. 24 gennaio 2020, n. 1663, in *Lav. Dir. Eur.*, 2020, 1), un lavoratore sportivo inquadrato convenzionalmente come autonomo avrebbe dunque potuto avere accesso alle tutele del lavoratore sportivo subordinato ex art. 26 d.lgs. n. 36/2021 ed eventualmente del professionista ex art. 27 d.lgs. n. 36/2021, e non già della normativa generale in materia di lavoro subordinato nell'impresa (la quale, comunque, si sarebbe applicata in via residuale ai sensi dell'art. 25, comma 5, d.lgs. n. 36/2021). Tuttavia, il legislatore ha deciso di espungere, con l'art. 13, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 163/2022, il richiamo all'art. 2 d.lgs. n. 81/2015 racchiuso nel comma 2 dell'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 36/2001.

¹⁷ V. art. 25, comma 3-bis, d.lgs. n. 36/2021, inserito dal d.lgs. n. 120/2023 in sostituzione del precedente comma 4 dell'art. 25 d.lgs. n. 36/2021: tale disposizione, ad avviso di L.V. Caprara, F. Venturi Ferriolo, *“Riformare correggendo”*, cit., avrebbe aperto alla “nuova figura del prestatore di lavoro occasionale nello sport”. Sulla c.d. occasionalità sportiva, v. anche P. Ruffo, *L'occasionalità nei rapporti di lavoro sportivo*, in C. Cordella (a cura di), *Occasionalità e rapporti di lavoro. Politiche del diritto e modelli comparati*, Napoli, 2023, 173 ss.

¹⁸ Ha parlato di un “modello a specialità crescente” E. Rocchini, *Dal dilettante al lavoratore sportivo*, cit., 418.

¹⁹ Cfr. l'art. 25, comma 8, d.lgs. n. 36/2021, in tema di tutela dei dati personali; cfr. anche l'art. 33 d.lgs. n. 36/2021, in materia di sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori, su cui v. A. Delogu, *Alcune annotazioni sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nella riforma del lavoro sportivo*, in *DSL*, 2024, 1, 21 ss.

²⁰ Cfr. la regolazione del premio di formazione tecnica ex art. 31, comma 2, d.lgs. n. 36/2021, differenziata per i professionisti e i dilettanti, nonostante il superamento (pur incompleto) del “vincolo” anche per questi ultimi (come già, per i professionisti, all'art. 16 l. n. 91/1981; cfr. anche, più di recente, art. 19 d.lgs. n. 162/2022 e art. 1, comma 24, d.lgs. n. 120/2023); cfr. C. Di Mattina, *La figura del lavoratore*, cit., 77 e ivi ulteriori riferimenti.

²¹ V., su tutti, l'art. 35 d.lgs. n. 36/2021 (peraltro, ampiamente rimaneggiato dal d.lgs. n. 120/2023), in materia di trattamento previdenziale.

²² Cfr. G. Agrifoglio, *La nuova categoria dei lavoratori sportivi*, cit., 114.

²³ Si tratta, in particolare, degli artt. 4, 5, 18 Stat. Lav.; v. anche l'inapplicabilità dell'art. 7 Stat. Lav. alle sanzioni disciplinari sportive, in forza del comma 3 del medesimo art. 26 d.lgs. n. 36/2021. Sul punto, si osserva che, con l'art. 14 del d.lgs. 5 ottobre 2022, n. 163, è stato eliminato il riferimento, originariamente contenuto all'art. 26, comma 1, d.lgs. n. 36/2021 e di non immediata comprensione (alla luce della successiva regolazione della materia delle mansioni per mano dell'art. 3 del d.lgs. n. 81/2015), alla mancata applicazione dell'art. 13 Stat. Lav. ai lavoratori sportivi: all'esito della novella del 2023 (art. 1, comma 18, lett. a), d.lgs. n. 120/2023), la formulazione della norma è maggiormente chiara nell'escludere l'applicazione dell'art. 2103 c.c. ai rapporti di lavoro subordinato sportivo.

²⁴ L'art. 26, comma 1, d.lgs. n. 36/2021 dispone l'inapplicabilità al lavoro sportivo degli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della l. n. 604/1966, dell'art. 1, commi 47-69, della l. n. 92/2012, degli artt. 2, 4, 5 della l. n. 108/1990 e dell'art. 24 della l. n. 223/1991, nonché dell'intero d.lgs. n. 23/2015: sul punto v. C. Zoli, *La riforma dei rapporti di lavoro sportivo tra continuità e discontinuità*, cit., 56 ss., nonché P. Lambertucci, *Il lavoro sportivo*, cit., 17, il quale rileva che, alla luce dell'ampliamento della “categoria” dei lavoratori sportivi, la riproposizione della tecnica di tutela “per sottrazione” rispetto alla normativa generale sul lavoro subordinato risulta foriera di criticità, in special modo rispetto alle figure professionali diverse dagli atleti.

Dall'altro lato, la norma introduce alcune deroghe rispetto alla disciplina generale in materia di contratto a tempo determinato (e relativa cessione *ante tempus* ad un'altra società o associazione sportiva)²⁵, di limiti convenzionali nell'accesso alla giurisdizione statale²⁶ e di patti di non concorrenza²⁷.

Al contempo, il d.lgs. n. 36/2021 continua a tenere conto della peculiarità dei settori professionistici, visto che isola, all'art. 27, la figura – o “sotto-tipo”²⁸ – dello sportivo professionista.

Quest'ultimo diviene così il destinatario di una regolamentazione *ad hoc*, la quale ricalca, con gli opportuni adeguamenti²⁹, le soluzioni già adottate dalla l. n. 91/1981, in punto di presunzione di subordinazione del lavoro prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa³⁰, di vincoli di forma³¹ e di contenuto³² del contratto di lavoro.

Relativamente al profilo che qui maggiormente interessa, risulta dirimente come la novità di maggiore impatto rispetto alla n. l. 91/1981 non risieda tanto nella disciplina in sé, quanto nella relativa estensione ai subordinati non professionisti, in ossequio alla filosofia inclusiva della recente riforma del lavoro sportivo³³.

Tale disegno sarebbe, tuttavia, risultato, secondo una parte dei primi commentatori, meno coerente con gli obiettivi della sostenibilità e dell'equilibrio finanziario fissati nella legge delega n. 86/2019³⁴. Di tali istanze si sono viceversa fatti carico, come si vedrà in breve, il d.lgs. n. 163/2022 ed il d.lgs. n. 120/2023, i quali hanno inteso conciliare la tutela della “dignità dei lavoratori sportivi” con “il principio della specificità dello sport”³⁵ e, più in generale, con l'imperativo di garantire, per l'appunto, la “tenuta” del sistema sportivo nel suo complesso.

3. Lo sportivo amatore nella versione originaria dell'art. 29 d.lgs. n. 36/2021

A valle di quanto osservato sulla figura del lavoratore sportivo, mette conto evidenziare che, nella prima versione del d.lgs. n. 36/2021, alla fondamentale distinzione tra i professionisti e i dilettanti si sarebbe affiancata quella, altrettanto – se non, addirittura, maggiormente – rilevante tra i lavoratori sportivi *ex art.* 25 d.lgs. n. 36/2021 e gli amatori *ex art.* 29 d.lgs. n. 36/2021³⁶.

Quest'ultima disposizione, superata dal d.lgs. n. 163/2022 (*v. infra*), avrebbe consentito alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI di avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di amatori, i quali avrebbero messo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione,

²⁵ Art. 26, comma 2, d.lgs. n. 36/2021.

²⁶ Art. 26, comma 5, d.lgs. n. 36/2021.

²⁷ Art. 26, comma 6, d.lgs. n. 36/2021.

²⁸ G. Sandulli, *Il decreto*, cit., 58

²⁹ Rimarca le differenze rispetto alla soluzione di cui all'art. 3 l. n. 91/1981 anche A.L. Fraioli, *La riforma del lavoro sportivo*, cit., 61.

³⁰ Art. 27, comma 2, d.lgs. n. 36/2021.

³¹ Art. 27, commi 4 e 5, d.lgs. n. 36/2021, così come da ultimo emendato dall'art. 1, comma 19, d.lgs. n. 120/2023.

³² Art. 27, commi 3, 6 e 7, d.lgs. n. 36/2021.

³³ Ancora A. Trojsi, *La riforma del lavoro sportivo nel sistema delle fonti*, cit.

³⁴ Cfr. G. Agrifoglio, *La nuova categoria dei lavoratori sportivi*, cit., 108; C. Zoli, *La riforma dei rapporti di lavoro sportivo tra continuità e discontinuità*, cit., 61.

³⁵ Art. 25, comma 1-bis, d.lgs. n. 36/2021, inserito dall'art. 13, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 163/2022.

³⁶ In tema *v.*, ampiamente, C. Zoli, L. Zoppoli, *Lavoratori, volontari e amatori tra sport e terzo settore*, in *Biblioteca “20 maggio”*, 2021, 2, 52 ss.

della didattica e della preparazione degli atleti, per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente per finalità amatoriali³⁷.

Se, sul piano della causa, appariva evidente la distinzione tra il lavoratore sportivo, il quale avrebbe svolto la propria prestazione lavorativa (sportiva) in cambio di un compenso, e quella dell'amatore, che sarebbe stato invece mosso da finalità ideali o solidaristiche³⁸, il possibile riconoscimento, a favore di quest'ultimo, di "premi e compensi occasionali, in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi"³⁹, avrebbe potuto prestare il fianco a possibili elusioni e/o aggiramenti del divieto di "retribuire" le attività genuinamente amatoriali⁴⁰, specularmente connesso all'imperativo di ricondurre *ogni* prestazione sportiva che fosse oggetto di un vincolo negoziale nell'alveo del lavoro sportivo di cui all'art. 25 d.lgs. n. 36/2021.

4. La stagione dei "correttivi" (d.lgs. n. 163/2022 e d.lgs. n. 120/2023): dall'amatore al volontario

Nel recepire i numerosi rilievi critici mossi nei riguardi dello sportivo amatore, il d.lgs. n. 163/2022 ha sostituito tale figura con quella del volontario⁴¹, che, come ampiamente noto, trova la propria compiuta regolamentazione all'interno del Codice del Terzo Settore⁴².

Se l'amatore avrebbe potuto ottenere, sulla base della prima versione del d.lgs. n. 36/2021, anche rimborsi forfettari, compensi occasionali e premi, sin pure entro il (non trascurabile) limite quantitativo annuo di 10.000 euro⁴³, in base alla previsione di cui al comma 2 dell'art. 29 d.lgs. n. 36/2021, così come modificato D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163 e poi dal D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, il volontario avrebbe avuto diritto al solo rimborso delle spese *documentate* di vitto, alloggio, trasporto e viaggio⁴⁴.

³⁷ Ciononostante, gli amatori sarebbero risultati destinatari di alcune tutele, tra cui l'assicurazione obbligatoria per i danni ai terzi e per gli infortuni: v., rispettivamente, art. 29, comma 3, e art. 34, comma 4, d.lgs. n. 36/2021, nella versione in vigore anteriormente al d.lgs. n. 163/2022.

³⁸ Come osservato in dottrina, l'amatore *ex art.* 29 d.lgs. n. 36/2021 avrebbe dovuto essere tenuto comunque distinto dal "dilettante puro", ovvero da chi non presta la propria opera a servizio dell'associazione, bensì fruisce dei servizi che questa eroga: F. Rende, *La prestazione sportiva amatoriale*, in *olympialex*, 2021, 1, 25.

³⁹ Cfr. F. Rende, *La prestazione sportiva amatoriale*, cit., 21, il quale sottolinea come, a differenza del volontario di cui al codice del terzo settore, l'amatore possa ricevere, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche premi legati ai risultati sportivi.

⁴⁰ D'altro canto, se anche l'importo annuo indicato fosse stato espressivo della volontà politica di fissare il confine tra lo sportivo e l'amatore mediante il ricorso ad un parametro di tipo quantitativo, non sarebbe neppure stato possibile escludere, vista la centralità dell'elemento causale nell'individuazione della figura del lavoratore sportivo, che una prestazione resa in via continuativa e – non per scopi ideali, bensì – in cambio di un compenso rientrasse, quand'anche "sotto-soglia", nel lavoro sportivo *ex art.* 25 d.lgs. n. 36/2021: sul punto, M. Biasi, *Causa e tipo*, cit., 15.

⁴¹ Cfr. G. Anastasio, *Le novità sulle collaborazioni sportivo-dilettantistiche*, in *Associazioni e sport*, 2022, 11, 2; S. Zaccaria, *Riforma del lavoro sportivo: le nuove tutele per i lavoratori dello sport nel quadro del riordino degli enti professionistici e dilettantistici*, in *ilgiuslavorista*, 12 gennaio 2023, 3.

⁴² Come noto, ai sensi dell'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 117/2017, il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. In tema, v., per tutti, A. Riccobono, *Lavoro e retribuzione nel Terzo Settore: appunti e disappunti*, in *Var. Temi Dir. Lav.*, 2019, 4, 1068, e ivi ulteriori riferimenti.

⁴³ V. il rinvio al art. 69, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986 da parte dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 36/2021.

⁴⁴ Sulla scorta del comma 2 dell'art. 29 d.lgs. n. 36/2021, così come modificato dal d.lgs. n. 120/2023, le spese sostenute dal volontario possono comunque essere rimborsate "anche a fronte di autocertificazione... purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso": sul punto, v. T. Vettor, *La nuova riforma*, cit., 145 ss.; sul punto, si osserva, però, che

Da ultimo, però, l'articolo 3, comma 3, lettera b), del D.L. 31 maggio 2024, n. 71 (non ancora convertito in legge) ha ulteriormente emendato la disposizione in parola, la quale, nel momento in cui si scrive, prescrive che, per quanto le prestazioni dei volontari sportivi non possano essere in alcun modo retribuite, agli stessi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a., purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

D'altro canto, difettando in radice ogni correttezza nella causa del rapporto tra "le società e le associazioni sportive [dilettantistiche], le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a." e coloro quali "mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali⁴⁵", non può stupire che i volontari di cui alla versione riformata dell'art. 29 d.lgs. n. 36/2021 non rientrino tra i lavoratori sportivi ai sensi dell'art. 25 d.lgs. n. 36/2021⁴⁶.

5. Segue. L'allargamento della figura del lavoratore sportivo ed il nuovo regime di presunzioni: la (ri)espansione della forbice tra professionisti e dilettanti

Il d.lgs. 5 ottobre 2022, n. 163 ha notevolmente inciso nell'architettura del d.lgs. n. 36/2021, operando innanzitutto un allargamento dell'elenco dei lavoratori sportivi di cui all'art. 25, comma 1, d.lgs. n. 36/2021: ivi, infatti, oltre all'atleta, all'allenatore, all'istruttore, al direttore tecnico, al direttore sportivo e al preparatore atletico, trova oggi menzione il tesserato, il quale "svolge verso un corrispettivo le mansioni

⁴⁵ Sempre nel comma 1, ultimo periodo, dell'art. 29 d.lgs. n. 36/2021, si legge che le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

⁴⁶ D'altro canto, ai sensi del comma 3 del novellato art. 29 d.lgs. n. 36/2021, le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva. Al riguardo, va pure tenuto presente che il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari, che contempla in ogni caso l'obbligo assicurativo per infortunio o malattia nonché per la responsabilità civile verso i terzi (cfr. art. 29, comma 4, d.lgs. n. 36/2021, nella versione attualmente in vigore), si applica, in forza del comma 6 dell'art. 25 d.lgs. n. 36/2021, alle prestazioni rese, al di fuori dell'orario di lavoro, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affiliati, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Il d.lgs. n. 163/2022 ha inoltre consentito ai dipendenti pubblici pure l'espletamento di attività retribuita dai beneficiari, richiedendo però, in tale evenienza, l'autorizzazione da parte della (non, perciò, la sola comunicazione alla) amministrazione di appartenenza ed assoggettando le relative prestazioni al trattamento previdenziale e tributario per le prestazioni di lavoro autonomo rese nell'area del dilettantismo (v., rispettivamente, l'art. 35, comma 2, 8-bis e 8-ter, d.lgs. n. 36/2021 e l'art. 36, comma 6, d.lgs. n. 36/2021, ove si stabilisce che i compensi nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15 mila euro): cfr. F. Ferraro, *La riforma*, in AA.VV., *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., 165. Sulle modalità e sui requisiti per la richiesta dell'autorizzazione in parola, v. D.P.C.M. 10 novembre 2023. La regola non vige, tuttavia, per espressa previsione dell'ultimo paragrafo dell'art. 25, comma 6, d.lgs. n. 36/2021, per il personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e per gli atleti, i quadri tecnici, gli arbitri, i giudici e i dirigenti sportivi appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida.

rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva”⁴⁷.

Nel dettaglio, ai sensi del novello comma 1-*ter* dell’art. 25 d.lgs. n. 36/2021, le attività lavorative di cui al comma 1 dell’art. 25 d.lgs. n. 36/2021 includono “le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive”, sulla scorta di un decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.

All’enucleazione delle mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva ha poi provveduto, sulla scia della norma da ultimo citata, il D.P.C.M. del 24 gennaio 2024, che contiene un elenco di professionalità ricondotte entro la figura del lavoratore sportivo *ex* art. 25 d.lgs. n. 36/2021: tra queste rientrano, a titolo esemplificativo, lo *speaker* del club calcistico o cestistico, il tracciatore delle gare di canoa o il coreografo delle esibizioni ginniche⁴⁸, mentre perdura l’esclusione di coloro i quali prestano un’attività di carattere gestionale/amministrativo o comunque non direttamente connessa con lo svolgimento dell’attività sportiva⁴⁹.

Di converso, nella direzione di una riduzione degli oneri in capo alle società ed alle associazioni che operano nel settore dilettantistico si colloca l’introduzione, da parte dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 163/2022 (che ha emendato *in parte qua* l’art. 28, comma 2, d.lgs. n. 36/2021), di una presunzione di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Sulla disposizione in parola è poi intervenuto il d.lgs. n. 120/2023, il quale ha ampliato notevolmente la forbice rispetto alla speculare presunzione (di lavoro subordinato) che, come sopra rilevato, investe il settore professionistico. In base alla versione attualmente vigente dell’art. 28, comma 2, d.lgs. n. 36/2021, il lavoro sportivo si presume, nell’area del dilettantismo, oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, qualora i) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro (e non più le diciotto) ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, e ii) sempre che le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici⁵⁰.

Al riguardo, in dottrina si è persuasivamente sostenuto che si tratterebbe di una presunzione relativa e non assoluta, visto il tenore letterale della norma, nonché, sullo sfondo, l’immanente principio dell’indisponibilità del tipo contrattuale⁵¹.

⁴⁷ Per tesseramento si intende, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 36/2021 (richiamato dall’art. 25 d.lgs. n. 36/2021), “l’atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell’ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva”.

⁴⁸ Il D.P.C.M. 24 gennaio 2024 ha raccolto le indicazioni provenienti dalle diverse Federazioni Sportive, che avevano in larga parte adottato delle proprie delibere e circolari sul punto (cfr., a titolo esemplificativo, la circolare n. 7 del luglio 2023 della Federazione Italiana Tennis e Padel, e la delibera del 14 luglio 2023 del Consiglio Federale circa le attività sportive di pallacanestro): sul punto, v. P. Lambertucci, *Il lavoro sportivo*, cit., 4, che rileva come dagli orientamenti delle Federazioni si ricavi l’impressione di una propensione verso l’allargamento del campo del lavoro sportivo verso tutte le attività in qualche modo connesse con la prestazione sportiva.

⁴⁹ In tema, v. F. Ferraro, *Le collaborazioni amministrativo-gestionali nella riforma del lavoro sportivo*, in *Rass. Dir. Econ. Sport.*, in corso di pubblicazione.

⁵⁰ Art. 28, comma 2, d.lgs. n. 36/2021: in tema, v. G. Giampà, F. De Giuli, *La disciplina dei contratti*, in AA.VV., *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., 169.

⁵¹ G. Anastasio, *Le novità*, cit., 4, il quale segnala come di una presunzione relativa si parli, a proposito dell’art. 28, comma 2, d.lgs. n. 36/2021 (nuova versione), anche nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 163/2022; C. Di Mattina, *La figura del lavoratore*, cit., 95.

Tuttavia, è facile preconizzare che molte delle prestazioni rese nel settore dilettantistico, anche di durata tutt'altro che trascurabile (in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, la soglia delle ventiquattro ore settimanali varcherebbe la soglia del *part-time* al 50%), resteranno confinate nell'alveo del lavoro autonomo e, dunque, saranno destinatarie delle sole tutele generali appannaggio del lavoratore sportivo⁵².

Si potrebbe peraltro obiettivare che la "retrocessione" della legge (qui nel senso di statuto protettivo "forte") potrebbe aprire interessanti spazi per la contrattazione collettiva, come parrebbe dimostrare la stipulazione del CCNL per i lavoratori dello sport del 12 gennaio 2024 e dei due accordi collettivi sui trattamenti economici e normativi dei calciatori e delle calciatrici – inquadrati nello schema della collaborazione coordinata e continuativa – della Lega Nazionale Dilettanti e della Serie B femminile di calcio⁵³.

Eppure, la via negoziale, della quale va senz'altro apprezzata la duttilità, sconta inevitabilmente dei limiti sul piano dell'estensione soggettiva delle gaurentigie, senza contare i dubbi, sui quali non è possibile indugiare in questa sede, circa i criteri utilizzati dal legislatore per fondare la presunzione di autonomia delle prestazioni rese nel settore dilettantistico⁵⁴.

D'altro canto, va ricordato che lo stesso legislatore del 1981 si era inizialmente mosso nella direzione della riconduzione dei rapporti di lavoro sportivo nell'alveo delle collaborazioni coordinate e continuative, salvo poi virare, secondo alcuni neppure troppo convintamente⁵⁵, verso la subordinazione (per i soli atleti)⁵⁶: di tal guisa, si potrebbe affermare che la scelta del legislatore del 2023 di ricorrere al meccanismo presuntivo *de quo* ha il vago sapore di un ritorno al passato, specie se la si confronta con la soluzione, meno incline ad una netta demarcazione tra professionisti e dilettanti, adottata nella versione originaria del d.lgs. n. 36/2021.

6. Rilievi di sintesi

Come si era avuto modo di osservare all'indomani della pubblicazione del d.lgs. n. 36/2021, è senz'altro vero che, con la recente riforma, il lavoro sportivo ha avuto formalmente ingresso nella "casa" del diritto del lavoro, abbandonando la precedente "dimora" all'interno del diritto sportivo *tout court*⁵⁷.

Eppure, come già rilevato da Matteo Dell'Olio in riferimento alla l. n. 91/1981, la sfida più complessa investe la ricerca di una collocazione che, entro la nuova *domus*, non comprima lo spazio vitale dell'inquilino, né comporti la disgregazione delle mura di casa⁵⁸.

Da un lato, attraverso l'individuazione della figura trans-tipica del lavoratore sportivo, si è usciti dallo schema binario (professionisti vs. dilettanti) su cui si fondava la l. n. 91/1981 e si è andati incontro alla

⁵² Ciò non significa, naturalmente, che, anche all'interno dell'area del dilettantismo, le parti non possano optare per la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato: così anche G. Molteni, *La riforma dello sport nella prospettiva di un avvocato giuslavorista*, in *Lav. Dir. Eur.*, 2024, 2.

⁵³ In tema, v. D. Mezzacapo, *Il diritto sindacale*, in AA.VV., *Lineamenti di diritto sportivo*, cit., 178.

⁵⁴ Cfr. anche G. Molteni, *La riforma dello sport nella prospettiva di un avvocato giuslavorista*, cit.

⁵⁵ Cfr. F. Bianchi D'Urso, G. Vidiri, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1982, 5, i quali sostengono che l'apparato protettivo della l. n. 91/1981 contiene "soluzioni largamente ispirate all'idea base del lavoro autonomo", in linea con l'idea di iniziale di ricondurre il rapporto nello schema della collaborazione coordinata e continuativa; similmente, S. Grasselli, *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, in *Dir. Lav.*, 1982, I, 34 ss.

⁵⁶ Come noto, nel d.d.l. n. 400 del 1978, il Governo aveva optato per la riconduzione della prestazione (degli atleti) entro l'alveo della collaborazione coordinata e continuativa e solo nel corso della discussione parlamentare (in particolare, in seno alla Camera dei Deputati) di quella che sarebbe divenuta la l. n. 91/1981 è emersa la predilezione per l'inquadramento delle attività lavorative *de quibus* nel regime della subordinazione.

⁵⁷ L'immagine è ripresa da A. Bellavista, *Lavoro sportivo e azione collettiva*, in *Dir. Merc. Lav.*, 2008, 1-2, 61.

⁵⁸ M. Dell'Olio, *Lavoro sportivo*, cit., 323.

tensione universalistica delle ultime stagioni del diritto del lavoro, assecondando, così, le scelte del nuovo “vicinato”.

Dall'altro lato, la specificità dello sport, nelle sue diverse declinazioni, ha imposto di mantenere alta l'attenzione sull'equilibrio finanziario, specialmente nell'area del dilettantismo, proprio al fine di non portare al collasso del sistema-sport, che non può evidentemente permettersi di restare – sia consentita la battuta – “privo di un tetto”. Proprio di quest'ultima esigenza si sono fatti carico i recenti “correttivi” (d.lgs. n. 163/2022 e d.lgs. n. 120/2023), con i quali il legislatore ha riscritto i confini tracciati nel d.lgs. n. 36/2021 tra le aree del professionismo e del dilettantismo: va da sé che sarà solo l'esperienza applicativa a dirci se si è in tal modo tradito o preservato lo spirito della riforma, ben potendosi allora concludere che, come nella migliore tradizione sportiva, la parola fine spetterà al...campo.